

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1) E'costituata in conformità alle leggi vigenti l'"ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI", denominata in forma abbreviata "AIBA", con sede in Roma.

1.2) Il cambio di indirizzo è di competenza dell'Assemblea dei soci e non richiede modificazioni dell'atto costitutivo.

1.3) Con delibera del Consiglio Direttivo, possono costituirsi altrove sedi secondarie ed uffici e possono altresì costituirsi delegazioni regionali.

1.4) L'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni è l'unica proprietaria del nome e della sigla AIBA, nonché del segno raffigurativo che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli Associati nella loro attività, finché perdura il vincolo Associativo e secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione

2.1) L'Associazione non persegue scopi politici, né religiosi né di lucro.

2.2) L'Associazione ha per scopo:

a) - rappresentare e tutelare gli Associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli Associati;

b) - incoraggiare e favorire lo studio, l'approfondimento e la soluzione di problemi assicurativi in genere; eventualmente organizzare corsi di formazione e/o qualificazione professionale;

c) - fornire agli Associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;

d) - svolgere in generale ogni attività, anche arbitrare, che sia nell'interesse degli Associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente sia indirettamente attraverso società all'uopo costituite;

e) - redigere ed aggiornare il Codice deontologico e le Norme di autoregolamentazione.

Art. 3 - Durata

3.1) L'Associazione ha durata indeterminata, fatto salvo lo scioglimento nei casi di cui al successivo articolo 34.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione all'Associazione

4.1) Può far parte dell'Associazione chi, persona fisica titolare di ditta individuale, o persona giuridica, sia mediatore di assicurazione e/o di riassicurazione, denominato anche broker, ed eserciti professionalmente tale attività secondo le norme vigenti.

4.2) Tale attività deve essere fondata sui principi statuiti dal Codice deontologico e dalle Norme di autoregolamentazione fatti propri dalla Associazione.

4.3) Può inoltre far parte dell'Associazione, in qualità di Associato estero chi, persona fisica o giuridica:

4.3.1) operi in Italia in regime di libertà di stabilimento. In tal caso la procedura applicata per l'iscrizione, i diritti e gli obblighi da essa derivanti sono quelli previsti statutariamente. L'iscritto è tenuto all'osservanza di tutte le regole Associative ed al rispetto del Codice deontologico e delle Norme di autoregolamentazione.

4.3.2) Operi in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi. In tal caso si applicano le previsioni di cui al punto 4.3) che precede, tranne il diritto di voto, ed il contributo annuo è pari ad un importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 5 - Gruppi

5.1.) In caso che più società aventi diritto a far parte dell'Associazione siano organizzate in "Gruppo" (intendendosi per Gruppo una pluralità di persone giuridiche legate da un rapporto di partecipazione, di una di esse ovvero di una holding finanziaria al capitale sociale delle altre, superiore al 50%), ogni società appartenente al Gruppo in qualità di controllata può, ove ne sia interessata, partecipare all'Associazione in base a quanto previsto all'art. 4.

5.2) In tale evenienza la società controllante, se esercitante l'attività di mediazione assicurativa e/o riassicurativa, deve partecipare all'Associazione.

5.3) In tal caso, ai fini della determinazione dei contributi di cui all'art. 7 e dei diritti di voto di cui all'art. 8, nonché ai fini del raggruppamento nelle categorie di cui all'art. 16, si provvederà alla somma delle provvigioni di tutte le società appartenenti al gruppo, iscritte all'Associazione, e la società capo gruppo sarà tenuta all'iscrizione a meno che il tipo di attività svolta non consenta l'iscrizione al Registro.

5.4) Qualora i contributi globalmente dovuti dal Gruppo ai sensi del successivo art. 7 ed i diritti di voto spettanti globalmente al Gruppo ai sensi del successivo art. 8 eccedano i limiti massimi ivi previsti per ogni Associato, i contributi ed i diritti di voto di competenza delle singole società del Gruppo verranno proporzionalmente ridotti, sì che globalmente non eccedano i limiti predetti.

5.5) Ogni Associato deve comunicare sia in sede di iscrizione, sia successivamente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'instaurazione o cessazione di un rapporto di partecipazione di controllo con altra società iscritta all'Associazione.

5.6) L'Associato che non abbia ottemperato a tale obbligo di comunicazione è passibile di una sanzione pecuniaria fino al doppio del contributo annuo dovuto, applicabile in caso che la mancata comunicazione abbia avuto riflessi sull'esercizio del diritto di voto e/o sulla determinazione del contributo in misura inferiore a quella dovuta.

5.7) L'Associazione può in ogni momento chiedere all'iscritto di documentare quanto sopra e,

in particolare, la situazione aggiornata della propria compagine sociale.

5.8) L'Associato che non vi ottemperi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sarà sospeso dal diritto di voto.

Art. 6 - Procedura per l'ammissione

6.1) Le domande di iscrizione, presentate dal Legale Rappresentante della Società di brokeraggio o dal broker titolare di ditta individuale al Presidente dell'AIBA, sono esaminate dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

6.2) Il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni atte a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, nonché ogni altra notizia che, in sede di esame della domanda, sia ritenuta utile dal Collegio dei Probiviri.

6.3) Gli Associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questi delegata.

6.4) La persona deve possedere il requisito di iscrizione al Registro di legge, sezione B.

6.5) Gli iscritti alla sezione E, purché titolati al passaggio in sezione B, possono partecipare alla vita associativa ma non possono essere eletti a cariche.

6.6) Il Collegio dei Probiviri delibera sull'ammissibilità del richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal completamento delle necessarie informazioni e comunica all'interessato senza obbligo di motivazione l'accoglimento o l'eventuale archiviazione senza seguito della sua domanda.

6.7) Il richiedente, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, può ricorrere, entro quindici giorni dal ricevimento del diniego, al Consiglio Direttivo che decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Art. 7 - Contributi

7.1) Ogni Associato è tenuto a versare all'Associazione i contributi secondo le modalità stabilite dai successivi commi.

7.2) L'iscrizione all'Associazione è subordinata al versamento di una quota fissa di ingresso, la cui entità è stabilita dall'Assemblea.

7.3) Il contributo annuo dovuto da ogni Associato è pari ad una percentuale dell'ammontare delle provvigioni acquisite sulle quali è calcolato il contributo dovuto al "Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione" nell'anno precedente, con un limite minimo ed uno massimo per singolo Associato (o Gruppo).

7.4) L'Assemblea fissa annualmente per l'anno successivo tale percentuale nonché il limite minimo e massimo del contributo.

7.5) Gli Associati che nell'anno precedente non abbiano avuto l'obbligo di pagare il contributo al "Fondo di garanzia", sono tenuti al pagamento del contributo Associativo minimo.

7.6) Il contributo Associativo annuale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale avviene l'ammissione, salvo l'eventualità di ammissione deliberata dopo il 30 settembre, nel qual caso la quota Associativa annuale riscossa sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi che intercorrono dalla comunicazione dell'ammissione, alla fine dell'anno.

7.7) Gli Associati sono tenuti a versare il contributo Associativo annuo entro il 31 gennaio di ogni anno.

7.8) Eventuali contributi suppletivi per esigenze straordinarie devono essere approvati dall'Assemblea e ripartiti in proporzione all'ammontare del contributo ordinario, accertato per l'esercizio, a carico di ogni Associato.

Art. 8 - Diritti di voto degli Associati

8.1) Ogni Associato ha diritto ad un voto in assemblea; ha diritto inoltre ad un voto ulteriore per ogni centoventiquattromila euro di provvigioni acquisite annualmente eccedenti i primi centoventiquattromila euro fino ad un massimo di voti corrispondente al limite fissato dall'Assemblea a norma dell'articolo precedente.

8.2) Ai fini dell'attribuzione dei voti, eventuali frazioni di provvigioni rispetto a centoventi-

quattromila euro o suoi multipli, saranno arrotondate in difetto o in eccesso allo scaglione precedente o successivo a seconda che siano inferiori o superiori a metà di centoventiquattromila euro.

Art. 9 - Diritti ed obblighi degli Associati

9.1) Ogni Associato è tenuto a documentare l'entità del contributo pagato al "Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione" entro il termine previsto per il relativo pagamento con esibizione della copia del versamento effettuato al Fondo e a versare all'Associazione i contributi secondo quanto previsto al precedente art. 7.

9.2) L'esercizio dei diritti statutari spetta agli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti.

9.3) In particolare l'Associato che non rispetti l'obbligo del versamento dei contributi Associativi nei termini stabiliti è sospeso di diritto dall'esercizio dei diritti statutari fino a quando la sua obbligazione non risulti assolta.

9.4) Oltre a ciò, passati trenta giorni dalla scadenza del termine, l'entità della quota dovuta verrà aumentata del 30%. 9.5) Qualora la morosità si prolunghi oltre sei mesi, l'Associato è escluso di diritto dall'Associazione.

9.6) L'ammissione all'Associazione e la conseguente qualità di Associato implica automatica ed integrale accettazione del presente Statuto.

9.7) Gli Associati sono inoltre tenuti ad uniformare la propria condotta alle regole ed allo spirito del Codice deontologico e delle Norme di autoregolamentazione fatti propri dall'Associazione, alle delibere tutte adottate dagli organi dell'Associazione stessa, nonché agli impegni dalla stessa assunti nell'interesse della categoria nei confronti di autorità, enti, altre associazioni di categorie o sindacali e di ogni terzo in genere.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

10.1) Quando un organo dell'Associazione od un Associato riscontri una inosservanza degli

obblighi facenti carico agli Associati od un comportamento comunque incompatibile con tali obblighi, il Presidente, se richiestone per iscritto, ne rimette l'esame al Collegio dei Probiviri, il quale, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, ne informa l'Associato interessato, invitandolo a presentare entro venti giorni le proprie deduzioni.

10.2) Entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine, il Collegio, sentito, se lo ritiene opportuno, l'Associato interessato ed assunta ogni altra diversa informazione, ove constatati l'esistenza delle violazioni denunciate, può adottare nei confronti dell'Associato a seconda delle gravità del caso (ma fermo restando quanto previsto al precedente art. 9 per la mancata corresponsione dei contributi, nonché quanto previsto all'art. 5 per la violazione degli obblighi facenti carico alle Società appartenenti ad un Gruppo), una delle seguenti sanzioni:

- a) la sanzione pecuniaria nel caso previsto al precedente art. 5;
- b) il richiamo scritto;
- c) la sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di Associato, fermo restando l'obbligo di adempimento dei relativi doveri;
- d) l'esclusione dall'Associazione.

10.3) Il Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla delibera deve darne comunicazione scritta all'Associato interessato ed al Presidente dell'Associazione, motivando la propria decisione.

10.4) L'interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione predetta.

10.5) Il ricorso al Consiglio Direttivo sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare impugnato.

10.6) Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva sul ricorso in occasione della prima riunione successiva utile.

Art. 11 - Perdita della qualità di Associato

11.1) La qualità di Associato si perde:

a) per recesso: l'Associato che volesse recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione stessa; gli effetti del recesso decorrono dalla data di spedizione della comunicazione fatta dall'Associato;

b) per esclusione: l'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Collegio dei Probiviri, che ne dà comunicazione al Presidente dell'Associazione, e salva pronuncia in seconda istanza del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'articolo precedente:

b.1) per mancata corresponsione dei contributi come da articolo 9) che precede;

b.2) per altra constatata grave violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Codice deontologico e delle Norme di autoregolamentazione e delle deliberazioni statutariamente valide degli organi dell'Associazione;

b.3) per il venir meno dell'iscrizione al Registro o per la perdita di un altro dei requisiti previsti dall'art. 4 che precede.

11.2) Il recesso o l'esclusione dell'associato fanno perdere allo stesso ogni diritto verso l'Associazione ma egli non può chiedere in restituzione le somme versate a qualsiasi titolo o causa.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell'Associazione

12.1) Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente ed i Vicepresidenti;

d) il Comitato di Presidenza;

e) la Giunta Esecutiva;

f) il Segretario Generale;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) il Collegio dei Probiviri;

i) le Delegazioni regionali.

Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

13.1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, cui hanno diritto di partecipare tutti gli Associati.

11.2) In particolare spetta all'Assemblea:

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nonché i Revisori dei conti;

b) deliberare sull'indirizzo generale dell'Associazione;

c) approvare il conto consuntivo annuale, le Relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori;

d) deliberare sulle relazioni e sulle problematiche ad essa sottoposte dagli organi sociali ed eventualmente dai singoli Associati;

e) approvare il testo del Codice deontologico e delle Norme di autoregolamentazione predisposto dal Consiglio Direttivo e le eventuali modifiche del medesimo;

f) approvare l'entità dei contributi ordinari e straordinari dei soci ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 7;

g) deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la fusione o la partecipazione in altre associazioni.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento dello stesso, di un Vicepresidente almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia richiesta un numero di Associati titolari di al-

meno un terzo dei voti complessivi.

14.2) La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ad ogni Associato con fax o posta elettronica da spedirsi almeno venti giorni prima della data di convocazione mediante avviso indicante gli argomenti da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione.

14.3) La prima e la seconda convocazione devono essere fissate a non meno di ventiquattrore e a non più di trenta giorni l'una dall'altra.

14.4) La convocazione dell'Assemblea nonché di tutti gli altri organi statutari può essere effettuata anche con l'impiego di altri mezzi, anche telematici, che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, che abbia previamente consentito l'impiego di tale mezzo.

Art. 15 - Costituzione e svolgimento dell'Assemblea

15.1) L'Assemblea è validamente costituita (fatto salvo quanto previsto per le delibere sottospicificate) in prima convocazione quando siano presenti un numero di Associati portatori di almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e dei voti ad essi spettanti.

15.2) Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti, fatte salve quelle di cui al successivo articolo 16, per le quali vale la procedura ivi indicata, nonché quelle di seguito specificate.

15.3) Per le delibere che importino modifica dello statuto o fusioni con altre associazioni aventi analoghe finalità, è comunque necessaria l'approvazione, in prima convocazione, della maggioranza e, in seconda convocazione, di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati.

15.4) Le delibere concernenti scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati.

15.5) Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati mediante delega scritta, a questi ultimi intestata, firmata dal delegante e dal delegato.

15.6) Nessun Associato potrà disporre di più di cinque deleghe.

15.7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano fra quelli presenti o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

15.8) All'Assemblea presenza di diritto il Segretario Generale.

15.9) Le votazioni saranno effettuate con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

15.10) Per le delibere riguardanti persone o aventi ad oggetto le elezioni delle cariche sociali, le votazioni saranno effettuate con scrutinio segreto.

15.11) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, eletto dall'Assemblea stessa, anche fra persone che non ne facciano parte, all'inizio della riunione stessa.

15.12) Le delibere concernenti modifiche statutarie, fusioni con altre associazioni o scioglimento dell'Associazione, ferme restando le maggioranze sopra indicate, possono essere assunte con voto espresso per via postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

15.13) In tal caso il voto singolo deve pervenire alla Segreteria dell'Associazione - ovvero al proprio Delegato regionale nel corso di una assemblea appositamente convocata, che ne rilascerà ricevuta - entro l'ora prefissata nell'avviso di convocazione per la discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno e in doppia busta: all'esterno della prima busta dovranno risultare le generalità del mittente per verificarne il diritto al voto; la busta interna, contenente solo l'anonima espressione del voto, dovrà essere chiusa e priva di qualsiasi segno di riconoscimento.

15.14) I tre o più scrutatori nominati dal Presidente, saranno incaricati dello scrutinio delle votazioni espresse per corrispondenza alla presenza di un notaio.

15.15) Le delibere assunte con tale sistema dovranno essere riportate in apposito verbale sottoscritto dagli scrutatori e dal notaio.

Art. 16 - Delibere assembleari concernenti le nomine degli organi sociali

16.1) Alle nomine dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, si procede secondo la seguente procedura.

16.2) Ai fini delle nomine predette gli Associati si intendono raggruppati nelle seguenti tre categorie:

Categoria A: raggruppa gli Associati (singoli o Gruppi) che abbiano acquisito provvigioni nell'anno precedente, per l'importo fino a 500.000 euro; raggruppa inoltre gli Associati che nell'anno precedente non abbiano avuto provvigioni;

Categoria B: raggruppa gli Associati (singoli o Gruppi) che abbiano acquisito provvigioni nell'anno precedente per l'importo superiore a 500.000 euro fino a 1.875.000 euro;

Categoria C: raggruppa gli Associati (singoli o Gruppi) che abbiano acquisito provvigioni nell'anno precedente per l'importo superiore a 1.875.000 euro.

16.3) Ai fini del raggruppamento nelle predette categorie, ogni Associato ha l'obbligo di documentare all'Associazione l'ammontare delle provvigioni suddette, con l'esibizione della copia del pagamento effettuato al Fondo di garanzia.

16.4) I valori sopraindicati come limiti di individuazione delle diverse categorie sono ogni due anni aggiornati con un incremento pari al variare dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, durante lo stesso periodo e segnatamente la prima volta il 1° gennaio 2007 ed in seguito il 1° gennaio di ogni due anni successivi.

16.5) Ogni Associato, direttamente o tramite il Presidente o il Vicepresidente eletto dalla propria categoria di Associati, può far pervenire al Segretario Generale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, le candidature proposte, limitatamente alla carica di componente il Consiglio Direttivo.

16.6) Le candidature per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti possono essere inoltrate alla Segreteria Generale dell'Associazione o presentate direttamente all'Assemblea.

16.7) Ciascun Associato avente diritto al voto può esprimere fino a cinque preferenze nella lista della rispettiva categoria.

16.8) Il Segretario Generale forma, con le candidature presentate, tre liste (A, B e C) a seconda della categoria di appartenenza dei proponenti.

16.9) Le tre liste così formate sono poste in votazione e risultano eletti il candidato della lista A che ha avuto il maggior numero di voti rispetto agli altri candidati della stessa lista; quindi il candidato della lista B che ha avuto il maggior numero di voti rispetto agli altri candidati della stessa lista; quindi il candidato della lista C che ha avuto il maggior numero di voti rispetto agli altri candidati della stessa lista; e di seguito il candidato della lista A e poi quelli delle liste B e C che sono risultati secondi per numero di voti rispetto agli altri delle rispettive liste e così di seguito per gli altri membri degli Organi sociali da scegliere in alternanza nelle liste, A, B e C, per terminare al raggiungimento del numero prescelto.

16.10) Ove un candidato nominato sia comune a più liste, si intende appartenere alla lista per la quale abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto nelle altre liste viene sostituito dal candidato che abbia avuto, dopo lui, il maggior numero di voti.

16.11) La maggioranza di voti nell'ambito dei candidati di ciascuna delle tre liste è calcolata con riferimento ai voti spettanti a ciascuna delle corrispondenti categorie di Associati, cui saranno assegnate per l'esercizio dei diritti di voto schede differenziate.

16.12) A parità di voti prevarrà il più anziano di età.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

17.1) Il Consiglio Direttivo è composto da 21 membri, ovvero da un numero inferiore di membri, multiplo di tre, con il minimo di 6 membri, qualora gli eletti, risultino inferiori a

ventuno.

17.2) I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e scelti fra i rappresentanti degli Associati, secondo quanto previsto dall'art. 6.

17.3) Esso si riunisce almeno due volte all'anno.

17.4) La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di Revisore dei Conti e di componente il Collegio Probiviri, nonché con qualsiasi carica in altre associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

18.1) Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea;
- b) amministrare il patrimonio sociale;
- c) stipulare accordi e contratti collettivi;
- d) designare i rappresentanti dell'Associazione in enti od organismi nazionali od internazionali;
- e) designare i componenti dei Gruppi di lavoro, fissandone i compiti;
- f) nominare e revocare il Segretario Generale dell'associazione; assumere e licenziare il personale dipendente;
- g) in seconda istanza decide sia sull'ammissione ed esclusione degli Associati sia sull'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- h) conferire incarichi professionali;
- i) approvare i preventivi annui di spesa, nonché i conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- l) approvare il Codice deontologico e le Norme di autoregolamentazione da sottoporre all'Assemblea;
- m) curare in genere, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dall'assemblea, l'attuazione

degli scopi dell'Associazione;

n) nominare tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 20;

o) costituire la Giunta Esecutiva determinandone le attribuzioni;

p) istituire le Delegazioni regionali;

q) autorizzare la costituzione di Gruppi di interesse omogeneo.

Art. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

19.1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Vicepresidente con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa.

19.2) In caso di urgenza può essere convocato con fax o posta elettronica ed in questo caso il termine è ridotto a tre giorni.

19.3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero in sua assenza dal più anziano dei Vicepresidenti presenti o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano.

19.4) Delle riunioni è redatto verbale, che viene sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni seduta, anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

19.5) I Delegati regionali, a meno che non ne siano membri eletti a norma dell'art. 16, intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

19.6) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, il Presidente del collegio dei Revisori dei conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Segretario Generale.

19.7) Su invito del Presidente potranno inoltre partecipare i rappresentanti dell'Associazione in organismi ed Enti.

19.8) Ogni membro ha diritto ad un voto.

19.9) Le delibere del Consiglio sono adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Presidente e Vice Presidenti

20.1) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente.

20.2) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi.

20.3) Il Presidente è responsabile, nei confronti dell'Assemblea, dell'osservanza delle decisioni assembleari, del coordinamento dell'attività di tutti gli organi sociali, nonché dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

20.4) Il Consiglio Direttivo nomina altresì due Vicepresidenti, rispettivamente tra quelli dei suoi membri che siano stati eletti nell'ambito (uno per ciascuna) delle due liste diverse da quelle di appartenenza del Presidente.

20.5) Al Presidente ed ai Vicepresidenti può essere delegato dal Consiglio Direttivo l'assolvimento di determinate attribuzioni.

20.6) I Vicepresidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con prevalenza, ove entrambi siano disponibili, del più anziano di essi.

Art. 21 - Comitato di Presidenza

21.1) Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai due Vicepresidenti e si riunisce ogniqualvolta il Presidente ovvero i due Vicepresidenti ne ravvisino l'opportunità.

21.2) Al Comitato di Presidenza competono funzioni consultive sugli argomenti da sottoporre all'esame dei diversi organi sociali in ragione delle rispettive competenze.

21.3) Al Comitato di Presidenza possono, inoltre, in casi obiettivi di necessità ed urgenza, essere conferite dalla Giunta Esecutiva, determinandone le attribuzioni nell'ambito dei propri poteri determinate attribuzioni, ricomprese nella funzione di cui alla lettera "m"

dell'articolo 18.

21.4) Delle riunioni del Comitato di Presidenza, quando ritenuto opportuno dalla maggioranza dei suoi membri, viene redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 22 - Giunta Esecutiva

22.1) Il Consiglio Direttivo costituisce nel proprio seno una Giunta Esecutiva determinandone le attribuzioni nell'ambito dei propri poteri.

22.2) Non possono, tuttavia, essere delegate alla Giunta Esecutiva le attribuzioni di cui all'art. 18, lettere g), l), n), e o).

22.3) La Giunta Esecutiva è composta da sei membri.

22.4) Della stessa fanno parte di diritto il Presidente ed i due Vicepresidenti, nonché altri tre Consiglieri nominati uno per ciascuna delle tre liste di nomina.

22.5) Se il Consiglio Direttivo non stabilisce una durata più limitata, la Giunta Esecutiva scade con il Consiglio Direttivo che l'ha costituita.

Art. 23 - Riunioni e deliberazioni della Giunta Esecutiva

23.1) La Giunta Esecutiva si riunisce ogniqualvolta è convocata dal Presidente o da un Vicepresidente con raccomandata spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno.

23.2) Nel caso di urgenza la convocazione può effettuarsi con fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

23.3) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal più anziano dei Vicepresidenti o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano.

23.4) Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario nominato dalla Giunta stessa all'inizio di ogni seduta, anche fra persone ad essa estranee.

23.5) Ogni componente ha diritto ad un voto.

23.6) Le delibere della Giunta sono adottate con la presenza della maggioranza dei suoi com-

ponenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.7) In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 24 - Segretario Generale

24.1) Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo fra persone anche estranee al Consiglio stesso, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione nelle rispettive competenze, nonché agli atti di ordinaria gestione.

24.2) Egli ha la responsabilità di tutti i Servizi ed Uffici dell'Associazione, provvede al buon andamento degli stessi e coordina l'attività dei preposti ai predetti Servizi ed Uffici.

24.3) Il Segretario Generale risponde del suo operato al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva.

24.4) Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e può intervenire alle riunioni dei Gruppi di lavoro ed a quelle del Collegio Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Art. 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

25.1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che vengono eletti dall'Assemblea conformemente a quanto previsto dal precedente articolo 16.

25.2) Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

25.3) Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e delle delibere di spesa ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

25.4) I Revisori dei Conti devono intervenire alle adunanze dell'assemblea quando all'ordine del giorno vi sia in discussione l'approvazione del conto consuntivo.

25.5) La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica Associativa, nonché con qualsiasi altra carica in altre associazioni aventi finalità analoghe.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

26.1) Il Collegio dei Probiviri è composto di sei membri eletti dall'Assemblea come previsto al precedente articolo 16 e scelti fra gli Associati.

26.2) Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno due volte all'anno.

26.3) La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica Associativa, nonché con qualsiasi altra carica in altre associazioni aventi finalità analoghe.

26.4) Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica questioni riguardanti:

a) le domande di iscrizione all'Associazione e la persistenza dei requisiti richiesti per far parte dell'Associazione;

b) la disciplina Associativa anche agli effetti del versamento dei contributi;

c) l'osservanza dello Statuto, del Codice deontologico, delle Norme di autoregolamentazione e delle delibere degli organi sociali.

26.5) Il Collegio dei Probiviri agisce sia di propria iniziativa che su segnalazione di qualsiasi interessato, anche per incarico delle parti.

26.6) Il Collegio dei Probiviri può applicare nei confronti degli Associati, le sanzioni di cui al precedente articolo 10.

26.7) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide se assunte con la presenza ed il consenso di almeno i due terzi dei suoi membri.

26.8) Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono risultare da verbale sottoscritto dai membri presenti. Le stesse devono essere comunicate entro quindici giorni dalla loro assunzione agli interessati ed al Presidente dell'Associazione.

26.9) In caso di controversia tra gli Associati ovvero di controversia fra uno o più di essi e l'Associazione:

a) il Collegio dei Probiviri, su concorde richiesta scritta delle parti contendenti, potrà essere chiamato a svolgere funzioni arbitrali nel rispetto delle previsioni e delle procedure stabilite

dal regolamento arbitrale approvato dal Consiglio Direttivo, che le parti stesse dovranno dare atto per iscritto di conoscere e di accettare.

a.1) Il collegio arbitrale costituito nel rispetto del predetto regolamento, si pronuncerà secondo equità.

a.2) Le parti contendenti faranno propria la risoluzione degli arbitri, che sarà definitiva e non impugnabile e le parti si impegneranno a rispettarla come proveniente dalla propria volontà.

b) il Collegio dei Probiviri, su richiesta scritta di una delle parti contendenti, potrà essere chiamato ad esprimere un parere sulla controversia in atto.

b.1) Le parti contendenti dovranno rispettare le decisioni del Collegio dei Probiviri e, in caso di mancato rispetto delle stesse, l'Associato inadempiente sarà soggetto alle sanzioni di cui al precedente articolo 10.

Art. 27 - Requisiti per assunzione di cariche sociali

27.1) Alle cariche sociali, fatta eccezione per i Revisori dei Conti, possono essere eletti solo i rappresentanti degli Associati di cui all'articolo 6.

27.2) Per la carica di Revisore dei Conti non è richiesta l'iscrizione al Registro dei mediatori di Assicurazione e Riassicurazione.

27.3) Non è ammesso che differenti rappresentanti di uno stesso Associato facciano parte dello stesso organo sociale. Conseguentemente il primo eletto esclude la nomina di altro rappresentante dello stesso Associato nello stesso organo dell'Associazione.

27.4) Tutte le cariche elettive conferite ai componenti degli organi dell'Associazione hanno durata di tre anni.

27.5) La persona eletta rimane in carica per l'intero periodo di mandato purchè permanga il requisito di iscrizione personale al Registro e, nel caso di suo passaggio da una Azienda ad un'altra, purché l'Azienda di origine dia il suo benestare, richiesto sempre che non sia venuta meno l'iscrizione all'Associazione, e quella nuova sia iscritta.

27.6) Il mantenimento della carica non è consentito nel caso di radiazione dal Registro o dall'Associazione dell'Associato di provenienza.

27.7) E' fatto obbligo agli Associati di notificare sollecitamente per iscritto al Segretario Generale le eventuali cessazioni di rappresentanti od eventuali sostituzioni.

27.8) L'opera dei componenti gli organi dell'Associazione nell'adempimento dei compiti inerenti alle loro cariche è prestata gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

27.9) Il Segretario Generale, se dipendente, è retribuito sulla base del suo rapporto di lavoro con l'Associazione.

27.10) Le adunanze e le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono essere tenute anche fuori dalla sede.

Art. 28 - Cessazione delle cariche

28.1) La cessazione del Presidente, per qualsiasi motivo, comporta la decadenza dei Vicepresidenti e degli altri componenti la Giunta Esecutiva.

28.2) Il Consiglio Direttivo procede pertanto alla nomina del Presidente secondo le regole previste all'art. 20.

28.3) Il Consiglio Direttivo procede inoltre alla nomina dei tre componenti elettivi la Giunta Esecutiva secondo le regole dell'art. 22.

28.4) In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o entrambi i Vicepresidenti il Consiglio Direttivo procede alla nomina di uno o di entrambi i Vicepresidenti, rispettando le categorie di appartenenza degli stessi.

28.5) In caso di cessazione del Segretario Generale, il Consiglio Direttivo o la Giunta Esecutiva, se tale attribuzione le è stata delegata, provvede alla nomina del nuovo Segretario Generale.

28.6) In caso di cessazione di uno o più componenti elettivi la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo procede alla nomina dei nuovi componenti, rispettando la categoria di appartenenza

dei componenti cessati.

28.7) In caso di cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo, tale da non costituire la maggioranza, le persone rimaste in carica provvedono alla sostituzione di ciascuna delle persone cessate, nominando i primi dei non eletti all'interno della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati.

28.8) In caso di cessazione di un numero di componenti il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da non costituire la maggioranza di uno dei due suddetti organi dell'Associazione, le persone rimaste in carica provvedono alla sostituzione delle persone cessate, nominando i primi dei non eletti della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati.

28.9) Nei casi di cui ai due commi precedenti, ove non sia possibile la sostituzione per cooptazione dei membri cessati degli organi associativi per mancanza di altri candidati non eletti, l'Assemblea procederà alla nomina dei membri mancanti secondo le regole previste all'art. 16.

28.10) La cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da costituire la maggioranza di uno dei suddetti organi dell'Associazione, comporta la decadenza degli altri componenti lo stesso organo.

28.11) L'Assemblea procede pertanto alla nomina dell'intero organo decaduto, secondo le regole previste all'art. 16.

28.12) Le persone nominate nei casi previsti dal presente articolo rimangono in carica fino alla scadenza del mandato delle persone in carica all'atto della loro nomina.

Art. 29 - Gruppi di interesse omogeneo

29.1) Il Consiglio Direttivo può autorizzare, su istanza di singoli o più Associati, la formazione di Gruppi di interesse omogeneo tra iscritti che abbiano particolari caratteristiche soggettive e/o esigenze operative analoghe o tra loro affini.

29.2) I Gruppi di interesse omogeneo hanno il compito di far pervenire al Consiglio Direttivo

ed alla Giunta Esecutiva, tramite proprio Delegato, informazioni, suggerimenti ed istanze degli Associati appartenenti al Gruppo, nonché quella di eventualmente determinare, negli ambiti di volta in volta stabiliti dal Consiglio stesso, la disciplina di particolari esigenze degli Associati appartenenti al Gruppo medesimo, fermo il rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e delle Norme di autoregolamentazione, delle norme di comportamento e delle statuizioni tutte assunte dagli Organi Associativi.

29.3) Spetta al Consiglio Direttivo individuare le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi di interesse omogeneo nonché di stabilire gli eventuali ambiti di autodeterminazione.

Art. 30 - Delegazioni regionali

30.1) Il Consiglio Direttivo può, su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza degli Associati interessati, istituire Delegazioni regionali nelle regioni o in gruppi di regioni contigue ove siano presenti almeno venti Associati.

30.2) Le Delegazioni regionali, nell'ambito degli scopi dell'Associazione, svolgono attività che siano nell'interesse degli Associati del territorio e forniscono, ove richiesto, la propria collaborazione agli altri organi dell'Associazione per l'attuazione di iniziative e progetti anche di carattere generale.

30.3) La Delegazione Regionale riunita in Assemblea procede entro i tre mesi successivi all'elezione del Consiglio direttivo all'elezione di un Delegato Regionale scelto tra i rappresentanti degli Associati della Delegazione.

30.4) Spetta al Consiglio Direttivo individuare le ulteriori modalità di costituzione e di funzionamento delle Delegazioni regionali, oltreché il controllo sul loro andamento.

Art. 31 - Regole generali

31.1) Le adunanze e le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono essere tenute anche fuori dalla sede.

31.2) Gli incarichi elettivi negli organi sociali hanno la durata di tre anni.

31.3) L'Assemblea può riconfermare la medesima persona al medesimo incarico. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di membro di Giunta esecutiva non possono essere ricoperte per più di due volte consecutive.

31.4) Ai fini dell'applicazione della presente norma e dell'ultimo comma dell'art. 28 si intende per mandato un periodo non inferiore ad un anno di permanenza nell'incarico.

TITOLO IV

FONDO COMUNE, PREVENTIVI DI SPESA E RENDICONTI DI GESTIONE

Art. 32 - Fondo comune e sua amministrazione

32.1) Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dagli immobili, mobili ed altre attività di spettanza dell'Associazione;
- b) dalle quote corrisposte dai soci al momento della loro iscrizione ed annualmente;
- c) dalle eventuali erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione;
- d) dalle eccedenze attive della gestione annuale.

32.2) Le direttive per le spese, per gli investimenti di capitali ed in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune sono deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo delega alla Giunta Esecutiva.

Art. 33 - Preventivi di spesa e rendiconti di gestione

33.1) Per ciascun anno solare sono compilati il preventivo di spesa che è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 marzo ed il conto consuntivo, che è sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

33.2) Il conto consuntivo è presentato all'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori; al conto consuntivo deve essere allegato l'inventario dei beni dell'Associazione al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V

SCIoglimento

Art. 34 - Scioglimento

34.1) L'Associazione si scioglierà:

a) per volontà dell'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 15 del presente Statuto;

b) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo dell'Associazione;

c) per il venir meno della pluralità degli Associati, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.

34.2) Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio netto dell'Associazione in conformità alle finalità della stessa e nominerà uno o più liquidatori.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35 - Rinvio

35.1) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

Atto costitutivo dell'Associazione a rogito Notaio Orombelli di Milano in data 29 ottobre 1969. Il presente Statuto è stato modificato in data 3 ottobre 1973, in data 1° marzo 1978, in data 20 maggio 1980 e in data 28 marzo 1985, con atti a rogito del medesimo Notaio, in data 27 maggio 1989, con atti a rogito Notaio Giordano di Roma, in data 12 aprile 1988 e 22 giugno 1990 con atti a rogito Notaio Mezzanotte di Milano, in data 18 giugno 1992 con atti a rogito Notaio Satta Flores di Arona, in data 18 giugno 1997 e 21 giugno 2000 con atti a rogito Notaio Margherita di Milano, in data 21 giugno 2002, 28 giugno 2005, 28 giugno 2007 e 22 giugno 2010 con atti a rogito Notaio Squizzato di Milano.

CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA

BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

A.I.B.A.

Nella consapevolezza dell'importanza degli interessi che sono stati affidati al Broker il quale è tenuto a conformarsi scrupolosamente ai doveri che gli sono imposti dalle leggi, dagli usi e dalle tradizioni professionali.

Considerando: che l'indipendenza di cui gode non gli conferisce alcun privilegio ma al contrario lo impegna ad attenersi a precisi obblighi morali; che è di importanza sociale una adeguata regolamentazione della professione del Broker di assicurazioni e di riassicurazioni, a garanzia del miglior sviluppo dell'intero mercato assicurativo e della tutela degli assicurati e dei risparmiatori.

Stabilisce di addivenire alla stesura del Codice deontologico del Broker di assicurazioni e riassicurazioni il quale deve essere considerato come guida di condotta a carattere generale, vincolante ed inderogabile.

CODICE DEONTOLOGICO

L'attività del Broker deve basarsi su principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti dei clienti, degli assicuratori e dei propri colleghi.

SERVIZIO AI CLIENTI

Il Broker deve

a) Salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine alla durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di brokeraggio. In particolare l'importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio.

b) Assistere il cliente nell'individuazione delle sue necessità assicurative, nell'ambito dell'incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto dell'obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.

c) Assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri.

d) Rispettare il segreto professionale.

e) Proporre al cliente assicuratori dei quali ha fiducia.

Il Broker non deve:

f) Fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie dirette alla clientela ed atte a creare discredito ad un collega o alla categoria.

g) Rilasciare quotazioni senza incarico scritto, almeno esplorativo, da parte del Cliente se l'importo della polizza da trattare supera il premio di 25 mila euro.

LEALTÀ NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATORI

Il Broker deve:

a) Presentare, nella massima buona fede, proposte chiare e veritiere ed il più possibile documentate.

b) Astenersi dall'appoggiare le richieste del cliente quando i suoi reclami siano palesemente ingiustificati.

c) Evitare di inserire nella sua pubblicità nomi o prodotti di specifici assicuratori, salvo che le ragioni di ciò vengano pienamente spiegate nel testo e che vi sia il consenso preventivo degli assicuratori stessi.

SOLIDARIETÀ CON I COLLEGHI

Il Broker deve:

a) Attuare principi di leale concorrenza.

In particolare:

- nella determinazione della propria remunerazione deve tener conto degli interessi del cliente e delle quotazioni di mercato e conformarsi ad una equa politica economica;

- non deve denigrare un collega. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche;

b) Chiedere ed accettare, in caso di litigio con un collega, il parere ovvero l'arbitrato dell'Associazione.

Accettare che di tali decisioni venga data notizia, nei limiti consentiti dalle norme in vigore, al Comitato di Presidenza, al Consiglio Direttivo ed ai colleghi interessati.

c) Evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all'etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare l'Associazione di ogni atteggiamento scorretto.

d) Informare tempestivamente l'Associazione dell'indizione, da parte di amministrazioni aggiudicatrici, di bandi che uno o più Associati ritengano che, con piena evidenza, non siano idonei a garantire la par condicio di tutti i concorrenti.

e) Astenersi da presentare autonomo ricorso al giudice amministrativo, qualora, ricorrendo nel bando la situazione di cui alla lettera precedente, l'Associazione abbia stabilito di intraprendere una propria iniziativa nei confronti dell'ente pubblico per suggerire modifiche del bando o la revoca del medesimo.

f) In caso di aggiudicazione già effettuata ed in presenza della situazione di cui alla lettera e), consultare l'Associazione prima di presentare autonomo ricorso al giudice amministrativo al fine di verificarne la compatibilità con gli interessi generali della categoria.

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

La partecipazione all'Associazione implica il riconoscimento del suo ruolo di rappresentanza degli interessi collettivi. Ciò comporta, tra l'altro, l'astensione da parte degli iscritti da qualsi-

asi comportamento che possa nuocere all'immagine ed all'interesse comuni e l'impegno ad adeguare i propri comportamenti alle delibere degli organi Associativi.

Ogni Broker si impegna inoltre a non partecipare, direttamente o per il tramite di propri amministratori, ad Associazioni analoghe per finalità e composizione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni Broker si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Codice.

Le trasgressioni daranno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto dell'Associazione.

La Segreteria Generale dell'Associazione è incaricata di ricevere ogni segnalazione o reclamo concernenti pretese violazioni del presente Codice deontologico.

NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Le seguenti norme sono da considerarsi integrative e complementari rispetto alle norme del Codice deontologico dal quale derivano il carattere cogente e le sanzioni. Esse tuttavia possono essere oggetto di variazioni, sia per aggiunta di ulteriori norme, sia a causa di mutamenti nella prassi, negli usi e nella disciplina legislativa nazionale e/o internazionale dell'attività del broker.

DURATA DELLE POLIZZE

Il broker suggerisce al cliente la stipula di contratti di durata annuale ovvero provvederà ad inserire in polizza apposita clausola di rescindibilità annua. Tuttavia egli potrà assistere il cliente nella stipula di contratti pluriennali non rescindibili, ogniqualvolta ciò sia reso necessario o sia suggerito da motivazioni tecniche intrinseche al rischio o dall'interesse del cliente, ovvero quando sia da quest'ultimo specificatamente richiesto.

INCARICO DI BROKERAGGIO

I rapporti fra broker e cliente saranno regolati da un incarico di brokeraggio che potrà essere sia esclusivo che non esclusivo in relazione sia a singoli contratti che alla globalità del porta-

foglio.

Tale incarico, salvo esplicita diversa richiesta del cliente, sarà di norma a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero di durata annuale con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno, salva disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze annuali successive.

Tuttavia ove il broker si trovi a sopportare per un cliente spese iniziali di rilevanza eccezionale, valutate anche in rapporto all'entità della mediazione, egli potrà proporre che l'incarico abbia durata massima triennale con possibilità alla sua scadenza di proroga a tempo indeterminato, rescindibile in qualsiasi momento con preavviso massimo di tre mesi, ovvero proroga di anno in anno, salva disdetta da comunicarsi con preavviso massimo di tre mesi rispetto alle singole scadenze successive.

Quanto sopra non si applica ai rapporti con clienti pubblici.

Nei rapporti con i potenziali clienti pubblici (amministrazioni aggiudicatrici), il Broker è invitato a contribuire alla diffusione di criteri di selezione che:

- a) garantiscano un corretto confronto concorrenziale;
- b) si basino su principi di ragionevolezza ed imparzialità;
- c) privilegino la capacità progettuale ed i requisiti professionali rispetto alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa.

PASSAGGI DI PORTAFOGLIO

Nel caso di passaggio dell'incarico da un Broker ad un altro, ove l'incarico sia conferito in via esclusiva, al Broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- 1) Le provvigioni maturate sui contratti annuali conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo cada entro la data di scadenza del suo incarico.
- 2) Le provvigioni maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico.

3) Le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Ai fini di quanto indicato ai punti 1 e 2 in caso di polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l'incarico del Broker cessante, le provvigioni spettano al Broker subentrante salvo quanto previsto al comma seguente.

In caso di rapporti con enti pubblici e di polizze scadenti lo stesso giorno in cui scade l'incarico al Broker cessante, le provvigioni, in misura del cinquanta per cento, spettano al Broker cessante solo ove lo stesso sia in grado di dimostrare che il rinnovo sia frutto della sua attività. In tal caso il rimanente cinquanta per cento spetta al Broker subentrante.

Spettano comunque al Broker cessante, con incarico disdicibile ad nutum o senza incarico scritto, le provvigioni relative ai premi dei contratti annuali tacitamente rinnovati o dei contratti poliennali, da lui gestiti e scadenti nei trenta giorni successivi alla data della notifica della disdetta dell'incarico o di richiesta di trasferimento del contratto.

La "clausola Broker" eventualmente riportata nelle polizze oggetto del passaggio di portafoglio può essere modificata su richiesta del cliente, dalla data di decorrenza dell'incarico del Broker subentrante, senza il consenso del Broker cessante.

E' buona norma evitare la coincidenza della scadenza dell'incarico al broker con la scadenza delle polizze.

Nel periodo compreso fra la disdetta al Broker cessante e la scadenza del suo incarico, il Broker subentrante potrà avere contatti con gli assicuratori e potrà anche concludere affari, a condizione di retrocedere integralmente le commissioni al collega cessante.

Le norme di cui al presente articolo si applicano, con gli eventuali adattamenti necessari ma nel rispetto dei principi generali che le ispirano, anche ai casi in cui la remunerazione del broker subentrante venga convenuta su basi diverse dalle precedenti.

(Approvato dall'Assemblea del 2/12/1988; modificato dall'Assemblea del 15/6/1994, del 18/6/97, del

28/6/05 e del 22/6/2010)